

**COMMISSIONE EUROPEA
CONTRO IL RAZZISMO E L'INTOLLERANZA**

**RACCOMANDAZIONE
DI POLITICA GENERALE N° 1
DELL'ECRI**

**LA LOTTA CONTRO IL RAZZISMO,
LA XENOFOBIA, L'ANTISEMITISMO
E L'INTOLLERANZA**

ADOTTATA IL 4 OTTOBRE 1996

Strasburgo



COUNCIL OF EUROPE CONSEIL DE L'EUROPE

Secretariat of ECRI
Directorate General of Human Rights and Legal Affairs
Council of Europe
F - 67075 STRASBOURG Cedex
Tel.: +33 (0) 3 88 41 29 64
Fax: +33 (0) 3 88 41 39 87
E-mail: combat.racism@coe.int

Visitate il nostro sito: www.coe.int/ecri

La Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza:

Ricordando la Dichiarazione adottata dai capi di stato e di governo degli Stati membri del Consiglio d'Europa nel corso del loro Summit svoltosi a Vienna dall'8 al 9 ottobre 1993;

Rammentando che il Piano d'azione sulla lotta al razzismo, alla xenofobia, all'antisemitismo e all'intolleranza, definito nel quadro di tale Dichiarazione, ha invitato il Comitato dei Ministri ad istituire la Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza, il cui mandato consiste, tra l'altro, nel formulare delle raccomandazioni di politica generale rivolte agli Stati membri;

Considerando le proposte contenute nella Raccomandazione N° 1275 relativa alla lotta al razzismo, alla xenofobia, all'antisemitismo e all'intolleranza, adottata dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa il 28 giugno 1995;

Convinta che una lotta efficace al razzismo, alla xenofobia, all'antisemitismo e all'intolleranza richiede un'impostazione sostenuta e globale resa concreta da una vasta serie di misure che siano complementari e si rafforzino vicendevolmente e coprano tutti gli aspetti della vita;

Riconoscendo la diversità sociale, economica e giuridica degli Stati membri e la necessità di adottare in questo campo dei provvedimenti specifici che riflettano tale diversità;

Conscia che delle misure giuridiche non bastano da sole a lottare contro il razzismo, la xenofobia, l'antisemitismo e l'intolleranza, ma che rivestono pur tuttavia un'importanza primordiale e che la mancata applicazione delle leggi pertinenti esistenti discredita l'insieme delle misure adottate per lottare contro il razzismo e l'intolleranza;

Rammentando che delle strategie preventive a medio e lungo termine basate in particolare su delle misure di carattere educativo sono essenziali per stroncare le varie manifestazioni di razzismo, di xenofobia, di antisemitismo e di intolleranza, ed esprimendo in tal senso il proprio sostegno alle iniziative condotte in seno al Consiglio d'Europa, specialmente nel campo dell'insegnamento della storia, come pure alla Raccomandazione (84) 18 sulla formazione degli insegnanti in materia di educazione per la comprensione interculturale, segnatamente in un contesto di migrazione e alla Raccomandazione R (85) 7 sull'insegnamento e la comprensione pratica dei diritti umani nelle scuole;

Riconoscendo il ruolo attivo che possono svolgere i mass media a favore di una cultura della tolleranza e della reciproca comprensione;

Ausplicando con questa prima raccomandazione di politica generale, complementare ad altri sforzi intrapresi a livello internazionale, di aiutare gli Stati membri a lottare efficacemente contro il razzismo, la xenofobia, l'antisemitismo e l'intolleranza, proponendo loro delle misure concrete e specifiche in un numero limitato di settori particolarmente pertinenti;

raccomanda ai governi degli Stati membri quanto segue:

A. IN MATERIA DI DIRITTO NAZIONALE, DI APPLICAZIONE DELLE LEGGI E DI RICORSI LEGALI

- Far sì che lo Stato si impegni, nel suo ordinamento giuridico interno ad alto livello, per esempio nella Costituzione o nella Legge fondamentale, a garantire la parità di trattamento di tutti gli individui e a lottare contro il razzismo, la xenofobia, l'antisemitismo e l'intolleranza;
- Firmare e ratificare gli strumenti giuridici internazionali pertinenti indicati nell'allegato;
- Prendere le misure che si impongono perché il diritto nazionale penale, civile ed amministrativo lotti espressamente e specificamente contro il razzismo, la xenofobia, l'antisemitismo e l'intolleranza, prevedendo in particolare:
 - che sia illegale la discriminazione nel campo occupazionale e in materia di fornitura di beni e di servizi al pubblico;
 - che vengano severamente puniti gli atti razzistici e xenofobi, per esempio:
 - definendo come reati specifici i reati comuni che hanno un carattere razzistico o xenofobo;
 - tenendo conto espressamente delle motivazioni razzistiche o xenofobe dell'autore del reato;
 - che vengano perseguite d'ufficio le infrazioni penali a sfondo razzistico o xenofobo;
 - che, conformemente agli obblighi assunti dagli Stati in virtù degli strumenti giuridici internazionali pertinenti e in modo particolare in virtù degli articoli 10 e 11 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, vengano giuridicamente considerate un reato le forme di espressione orale, scritta, audiovisiva e di ogni altro tipo, ivi compresi i messaggi elettronici incitanti all'odio, alla discriminazione o alla violenza contro gruppi razziali, etnici, nazionali o religiosi, oppure contro i loro membri, in base al fatto che appartengono a tale gruppo, così come la produzione, la distribuzione e lo stoccaggio ai fini della distribuzione del materiale incriminato;
- Conformemente agli obblighi internazionali sopraccitati, prendere dei provvedimenti, ivi comprese, se del caso, delle misure giuridiche, per combattere le organizzazioni razzistiche - conscio del fatto che queste possono far pesare una minaccia sui diritti umani dei gruppi minoritari - fino a vietare tali organizzazioni, qualora venga ritenuto che tale provvedimento contribuirebbe a lottare contro il razzismo;

- Sensibilizzare il vasto pubblico alla legislazione che si propone di lottare contro il razzismo, la xenofobia, l'antisemitismo e l'intolleranza;
- Accordare la massima priorità ai procedimenti penali contro i reati di natura razzistica o xenofoba e condurli in maniera energica e coerente;
- Raccogliere e pubblicare dati e statistiche precise sul numero di reati razzistici o xenofobi segnalati alla polizia, sul numero di procedimenti penali, sui motivi della mancata azione giudiziaria e sui risultati delle azioni giudiziarie;
- Offrire alle vittime della discriminazione dei mezzi di ricorso legali appropriati, sia in diritto penale, che in diritto civile ed amministrativo, nel cui quadro possano venir garantiti dei risarcimenti pecuniari e di altro tipo;
- Garantire che venga messa a disposizione delle vittime della discriminazione un'assistenza giuridica appropriata quando intendono adire le vie legali;
- Rendere note le possibilità di ricorso legale e come avervi accesso.

B. IN MATERIA DI POLITICHE IN UN CERTO NUMERO DI SETTORI

- Prendere dei provvedimenti nel settore dell'educazione e dell'informazione, al fine di rafforzare la lotta al razzismo, alla xenofobia, all'antisemitismo e all'intolleranza;
- Adottare delle politiche che rendano maggiormente consapevoli i cittadini del fatto che la diversità culturale contribuisce ad arricchire la società;
- Intraprendere delle ricerche sulla natura, le cause e le manifestazioni del razzismo, della xenofobia, dell'antisemitismo e dell'intolleranza a livello locale, regionale e nazionale;
- Vigilare affinché i programmi scolastici, per esempio nel campo dell'insegnamento della storia, vengano stabiliti in modo che si possa maggiormente apprezzare la diversità culturale;
- Istituire e sostenere degli stage di formazione per promuovere la sensibilizzazione culturale, la consapevolezza dei pregiudizi e la conoscenza degli aspetti giuridici della discriminazione, aperti ai responsabili delle assunzioni e delle promozioni, alle persone in contatto diretto con il pubblico e a quelle responsabili di garantire che i dipendenti del loro ente rispettino le norme e le politiche di non discriminazione e di pari opportunità;
- Vigilare, in modo particolare, affinché tale formazione venga introdotta e mantenuta in seno alle forze di polizia, al personale della magistratura, al personale penitenziario e a quanti sono in contatto con gli stranieri, in particolare i profughi e i richiedenti asilo;

- Rendere maggiormente consapevoli i funzionari che ricoprono cariche importanti della necessità di promuovere la tolleranza nelle loro dichiarazioni pubbliche;
- Vigilare affinché la polizia tratti allo stesso modo tutto il pubblico ed eviti qualsiasi atto di razzismo, xenofobia, antisemitismo e intolleranza;
- Sviluppare delle strutture formali ed informali di dialogo tra la polizia e le comunità minoritarie e provvedere all'istituzione di un meccanismo che consenta di procedere ad indagini indipendenti sugli incidenti e sulle aree in cui esistono dei conflitti tra la polizia e i gruppi minoritari;
- Incoraggiare l'assunzione di membri di gruppi minoritari nei servizi pubblici a qualsiasi livello e in particolare nelle forze di polizia e nel suo personale ausiliario;
- Vigilare affinché i servizi pubblici, quali ad esempio l'assistenza sanitaria, l'assistenza sociale e l'istruzione siano accessibili a tutti senza discriminazioni;
- Adottare misure specifiche, quali la comunicazione di informazioni mirate, perché tutti i gruppi che abbiano diritto a tali servizi vi accedano de facto su un piede di parità;
- Promuovere e rafforzare autentiche pari opportunità, agevolando l'accesso dei gruppi minoritari al mercato del lavoro tramite misure specifiche di formazione;
- Indire ricerche sulle pratiche e le barriere discriminatorie oppure sui meccanismi di esclusione nel campo dell'alloggio nel settore pubblico e privato;
- Provvedere affinché gli alloggi del settore pubblico vengano assegnati in base a criteri pubblicati e giustificabili, garantendo cioè un'uguaglianza di accesso a tutti quanti vi hanno diritto, senza considerazioni sull'origine etnica;
- Dato che lo studio e l'attuazione efficace di politiche nei settori qui sopra elencati vengono difficilmente realizzati se non si dispone di dati solidi, raccogliere, se del caso, conformemente alle leggi, alle normative e alle raccomandazioni europee relative alla tutela dei dati e della privacy, i dati che consentono una valutazione della situazione e le esperienze dei gruppi particolarmente vulnerabili di fronte al razzismo, la xenofobia, l'antisemitismo e l'intolleranza.

ALLEGATO

Elenco degli strumenti giuridici internazionali pertinenti

- Convenzione sulla tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Convenzione europea dei diritti dell'uomo) (1950) e i relativi protocolli addizionali
- Convenzione delle Nazioni Unite relativa allo status dei rifugiati (1951)
- Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sulla discriminazione in materia di occupazione e di professione (1958)
- Carta Sociale europea (1961) e suoi protocolli addizionali
- Convenzione dell'UNESCO relativa alla lotta alla discriminazione nell'insegnamento (1960)
- Convenzione internazionale sull'eliminazione di qualsiasi forma di discriminazione razziale (1965)
- Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali (1966)
- Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (1966) e suo primo protocollo addizionale
- Carta europea delle lingue regionali o minoritarie (1992)
- Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali (1995)

